



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data 8 febbraio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **BACI E ABBRACCI COLLEZIONI SRL**, nell'ambito dell'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità, di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91, anche al fine dell'accesso al trattamento di **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, Legge 183/11.**

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Simone Martinelli, assistito da Arturo Visconti, in qualità di consulente del lavoro;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena M. Vanelli;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la O.S. UILTuCS UIL e per le REGIONI LOMBARDIA, CAMPANIA e PIEMONTE, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

**PREMESSO CHE**

- con comunicazione del 03.11.11 la Società ha avviato procedura di mobilità dichiarando un esubero di n. 25 lavoratori, a fronte della necessità di cessare l'attività di commercializzazione dei prodotti in forma diretta, mediante la chiusura dei relativi punti vendita;
- con successiva nota pervenuta in data 02.01.12 (prot. n. 1041 del 12.01.12) la Società ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale e, pertanto, il Ministero, con nota del 23.01.2012 (Prot. 1844) ha convocato formalmente le Parti sociali interessate alla riunione del 01.02.12;

- in esito al citato incontro, le Parti si sono date atto della opportunità di superare la procedura di mobilità avviata, attraverso il ricorso al trattamento di Cig in deroga, a fronte della concreta possibilità che i lavoratori addetti ai negozi di prossima cessazione possano, nel corso della sospensione del rapporto di lavoro, riallocarsi nell'ambito di altri punti vendita siti nei centri commerciali, ove si trovano i negozi della Società in oggetto. Pertanto, le Parti hanno convenuto di aggiornare la riunione alla data odierna, al fine di consentire al Ministero di convocare formalmente le Regioni interessate all'accordo di Cig in deroga (nota prot. 2849 del 03.02.12)

## VISTA

la **Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.


## CONSIDERATO

il **D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2**, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

## TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,

**le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.**

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza - ai sensi della normativa suindicata - al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, per la durata di **10 mesi**, a decorrere dal 01.03.12 e sino al 31.12.12, con riguardo ad un numero massimo di **21 lavoratori**, addetti ai punti vendita di prossima cessazione, ed in particolare, n. 1 del punto vendita di Agira (EN), n.4 (di cui n. 1 lavoratore con contratto part-time al 40%) del punto vendita di Rodengo Saiano (BR), n.4 (di cui n. 1 lavoratore con contratto part-time al 75%) della Sede di Milano, n.4 del punto vendita di Marcianise (CE), n.3 del punto vendita di Serravalle (AL) e n. 5 (di cui n. 1 lavoratore con contratto part-time al 60%) del punto vendita di Vicolungo (NO).
2. I lavoratori, nel numero massimo suindicato, saranno sospesi in **CIG a zero ore senza rotazione**, a fronte della chiusura dei punti vendita.
3. La Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga.
4. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
5. L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte della Società dell'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali




recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91, anche al fine dell'accesso al trattamento di Cig in deroga ai sensi della normativa suindicata.

**Letto, confermato e sottoscritto.**


BACI E ABBRACCI COLLEZIONI SRL



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO ED ELLE POLITICHE SOCIALI

